

PROC. UN. 39-1/2023

sent. 30/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato in proprio da [REDACTED]

[REDACTED], residente in [REDACTED]

- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

- rilevato che

- [REDACTED] dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Comune ricompreso nella



competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;

- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, il debitore ha debiti nei confronti dell'Erario pari ad euro 12.597,17 e nei confronti dell'INPS per Euro 8.215,75, oltre a debiti derivanti da garanzie personali, attualmente facenti capo a Fino 2 S.r.l. e Nemo Spv S.r.l., per complessivi Euro 2.725.735,92, e non possiede alcun bene mobile o immobile, ma è titolare di una pensione di importo mensile netto pari ad euro 1.155,34 (attualmente gravato anche dal pignoramento di un quinto), che non gli consente di far fronte alle spese per il proprio sostentamento;
 - la coniuge del sig. [REDACTED] sig.ra [REDACTED] si è impegnata a mettere a disposizione della procedura la somma di euro 12.000,00 (doc. 5 allegato al ricorso), importo di cui l'OCC ha verificato la disponibilità;
- deve ammettersi la possibilità di aprire la procedura di liquidazione controllata pur in presenza di sola finanza esterna, che nel caso in esame appare sufficiente a coprire le spese prededucibili della procedura ed a soddisfare parte del passivo;

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 CCII,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED] (c.f. [REDACTED]),
nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED], via [REDACTED];



Rep. n. 55/2023 del 19/09/2023

nomina

Giudice delegato per la procedura la **dott.ssa Cristina Longhi**;

nomina

Liquidatore della procedura **il dott. Renato Mazzoni**, già nominato gestore della crisi dall'O.C.C.;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone

che il liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa;

ordina

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

dispone

la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Bolzano, il 13/09/2023.

La Giudice est.

dott.ssa Cristina Longhi

La Presidente

dott.ssa Francesca Bortolotti

